



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali

Circolare n. 17

Prot. 8795/2015

Roma, 26.05.2015

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Dirigenti dei Servizi Demografici dei Comuni Dirigenti degli Uffici di Statistica dei Comuni

- e, p.c.** Al Ministero dell'Interno
- Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (S.S.A.I)
Documentazione e Statistica – Ufficio II: Ufficio Centrale di statistica
 - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
 - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le Autonomie Locali

Al Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

Ai Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Al Consiglio Nazionale Forense

All'Istituto Provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano (ASTAT)

All'Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT)

All'A.N.C.I

All'A.N.U.S.C.A.

Alla De.A

L O R O S E D I

Oggetto: Modalità tecniche inerenti l'avvio della rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazioni e divorzi (consensuali). Anni di riferimento 2015-2016.

1. Premessa

Con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte significative novità in materia di separazione personale e divorzio aventi finalità di semplificazione dei relativi procedimenti, prevedendo due nuove fattispecie procedurali che coinvolgono direttamente gli Uffici di Stato Civile nello svolgimento delle loro attività.

Le novità normative e procedurali di cui agli articoli 6 e 12 del citato decreto legge n. 132/2014 introducono percorsi amministrativi diversificati, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per le separazioni/divorzi consensuali rispetto a quelli giudiziali.

Più precisamente, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione, le procedure amministrative e i flussi informativi tracciati dalla normativa vigente, sono tre:

- Ricorso giudiziale innanzi ai competenti tribunali per i procedimenti non consensuali (legge n. 898/1970);

- "Convenzione di negoziazione assistita" dall'avvocato - di nuova introduzione - (art. 6 del d.l. n. 132/2014) per i coniugi che decidono di separarsi o divorziare consensualmente ricorrendo alla negoziazione assistita da parte degli avvocati;

- Accordo concluso presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni mediante dichiarazione resa innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio - di nuova introduzione - (art. 12 del d.l. n. 132/2014).

Le nuove disposizioni di cui ai citati articoli 6 e 12 del decreto legge n. 132/2014 comportano nuovi compiti e obblighi amministrativi per gli Ufficiali di Stato Civile:

- redazione dell'accordo tra le parti;
- registrazione dell'avvenuta separazione o divorzio presso l'Ufficiale dello Stato Civile (del Comune dove si è celebrato il matrimonio o dove i coniugi sono residenti) *ex artt. 6 e 12* ;
- archiviazione degli accordi stessi *ex artt. 6 e 12*.

Per ciò che concerne i flussi informativi necessari alla produzione di statistiche ufficiali su separazioni e divorzi (codici PSN IST-00115 e IST-00116), l'Ufficio di Stato Civile del Comune, al pari di quanto già avviene per i Matrimoni, viene pertanto a rappresentare un nuovo punto di snodo del circuito informativo statistico, che si aggiunge e in parte si sostituisce a quello tradizionale dei Tribunali.

Gli Uffici di Stato Civile dei Comuni dovranno pertanto svolgere il ruolo di nuova unità di rilevazione dei procedimenti consensuali che riguardano le separazioni personali dei coniugi e gli scioglimenti e le cessazioni degli effetti civili del matrimonio. Ciò sarà necessario al fine di prevenire il rischio che si determini una perdita di informazioni (nel caso di separazioni e divorzi consensuali extra-giudiziali) in seguito all'introduzione della nuova disciplina.

Il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica svolgono, in base alla vigente normativa, un ruolo fondamentale nel settore dell'Anagrafe e dello Stato Civile, assolvendo a rilevanti compiti che vedono il coinvolgimento congiunto e la collaborazione delle due istituzioni. In quest'ottica è stata predisposta la presente circolare informativa allo scopo di agevolare al massimo il lavoro previsto per gli ufficiali di Stato Civile interessati dalle novità normative sopra indicate.

2. Individuazione dell'unità di rilevazione statistica

L'unità di rilevazione viene identificata nell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove l'atto viene redatto (*ex art.12*) o presentato (*ex art.6*).

3. Modalità e tempi di acquisizione ed invio dei dati

Per facilitare l'adempimento da parte degli Ufficiali di Stato Civile nell'operazione di raccolta dati, sono stati approntati degli appositi modelli di rilevazione (**SC.6sd e SC.12sd**) distinti sulla base dell'articolo del decreto legge n. 132/2014 cui fanno riferimento.

Detti modelli sono stati predisposti dall'Istat d'intesa con il Ministero dell'Interno e condivisi con il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense e saranno diffusi dal Consiglio Nazionale Forense (presso gli avvocati e presso i Consigli Forensi locali) per agevolare e omogeneizzare il lavoro degli Ufficiali di Stato Civile su tutto il territorio e per assicurare omogeneità anche nella raccolta dei dati di cui all'articolo 11 del citato decreto legge n. 132/2014.

Per favorire il coinvolgimento e la collaborazione degli avvocati delle parti nella fase di raccolta dei dati, gli stessi modelli verranno, altresì, resi disponibili sul sito istituzionale dell'Istituto in formato pdf (come per tutte le altre rilevazioni demografiche che già coinvolgono i Comuni), agli indirizzi:

- <http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti>
- <http://demografiche.istat.it/index.php?id=11>

Per facilitare il compito degli operatori interessati, i modelli in questione saranno inoltre disponibili sui siti web delle altre Istituzioni coinvolte ai seguenti indirizzi:

per il Ministero dell'Interno:

- <http://servizidemografici.interno.it/it/content/convenzione-di-negoziazione-assistita>

per il Ministero di Giustizia:

- http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1133501

- http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

per il CNF:

- <http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/in-evidenza/articolo9058.html>

I dati raccolti con i suddetti modelli verranno utilizzati dall'Istat, unitamente a quelli già previsti e utilizzati dalle cancellerie civili dei Tribunali (modello Istat M.252 e modello Istat M.253), per lo svolgimento della Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi (Codice PSN IST-00115) e della Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (codice PSN IST-00116).

Tradizionalmente le rilevazioni svolte presso le cancellerie civili dei Tribunali raccolgono informazioni e dati su: la sentenza di separazione o di divorzio, la presenza di figli minori, la loro età e il loro affidamento, la presenza e l'entità di provvedimenti economici in favore del coniuge e dei figli, le notizie sul matrimonio e le principali caratteristiche socio-demografiche relative ai due coniugi. Queste ultime sono del tutto analoghe a quelle già raccolte dagli Ufficiali di Stato Civile per la rilevazione dell'Istat dei Matrimoni.

Nel caso degli accordi extra-giudiziali ex art. 6 le informazioni richieste sono sostanzialmente analoghe. L'unica differenza di rilievo è che i dati relativi alla sentenza vengono sostituiti da quelli relativi all'accordo e si aggiungono le informazioni sugli avvocati che hanno assistito le parti.

Nel caso degli accordi extra-giudiziali ex art. 12 le informazioni richieste sono le stesse ad eccezione di quelle contenute nella sezione relativa ai figli e al loro affidamento, che per legge non sono previsti in questa fattispecie.

Per ciascuna separazione o divorzio *ex art. 6* o *ex art. 12* dovrà quindi essere compilato e inviato un apposito modello di rilevazione.

Se per la fase di raccolta dei dati gli avvocati interessati possono utilizzare i modelli cartacei¹ (stampando i file resi disponibili sui diversi siti) per le fasi di acquisizione e di trasmissione degli stessi da parte dei comuni, invece, sarà prevista obbligatoriamente la modalità telematica.

Dal giugno 2013 l'Istat ha provveduto a mettere a disposizione dei Tribunali uno spazio web per la compilazione on line dei questionari sopra citati. L'utilizzo di tale strumento è conforme alle prescrizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), con particolare riguardo all'art. 47.

Con la stessa logica, improntata alla dematerializzazione delle procedure amministrative e delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, anche per i modelli **SC.6sd**, **SC.12sd** è stata prevista l'acquisizione dei dati in via telematica.

In particolare, per l'invio dei dati il Comune dovrà usare la piattaforma di acquisizione dati via web GINO++, collegandosi al sito [https://gino.istat.it/sepdivcons\(*\)](https://gino.istat.it/sepdivcons(*))

Il sito sarà attivo dal 1° ottobre 2015. Con una successiva comunicazione, che verrà inviata nelle prossime settimane, l'Istat renderà note le caratteristiche del sito, le modalità di registrazione on line e di primo accesso (userid e password personali in dotazione al Comune), le istruzioni per la compilazione e l'invio on line dei modelli di rilevazione. Il sistema di acquisizione consente sia la compilazione mediante l'inserimento puntuale dei dati nel singolo modello statistico in formato elettronico, sia mediante upload diretto di un file di testo contenente tutti gli eventi registrati nel periodo di rilevazione della singola replicazione d'indagine (Es.: Anno 2015, Anno 2016, ecc.). Contenuti e tracciato record di suddetto file verranno resi noti nel dettaglio nella stessa comunicazione dell'Istat sopra citata. L'Ufficiale di Stato Civile incaricato potrà utilizzare, nell'ambito della medesima replicazione d'indagine, sia la modalità d'inserimento manuale sia la modalità di caricamento da file.

Sul sito [https://gino.istat.it/sepdivcons\(*\)](https://gino.istat.it/sepdivcons(*)) saranno riportate ulteriori istruzioni tecniche e indicazioni relative alla tempistica degli adempimenti, unitamente alla documentazione necessaria per l'attivazione del servizio e all'elenco dei referenti Istat a cui rivolgersi per qualsiasi chiarimento.

4. Segreto statistico, obbligo di risposta, tutela della riservatezza e diritti degli interessati

La realizzazione della "Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi" (codice IST-00115) e la "Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio" (codice IST-00116) sono inserite nel Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013 (DPCM 21 marzo 2013), prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, nel Programma statistico nazionale 2014-2016 e nel Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, questi ultimi entrambi in corso di approvazione.

¹ Si ricorda che, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i modelli statistici compilati, una volta

L'obbligo di risposta per i soggetti privati è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 19 luglio 2013. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione del nuovo Programma statistico nazionale e dell'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ad esso collegato. Per i soggetti pubblici il medesimo obbligo è disciplinato dal citato art. 7 del d.lgs. n. 322/1989. Con specifico riguardo agli Uffici di Stato Civile l'obbligo di risposta diventerà effettivo con l'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, al momento in corso di definizione.

Il Programma statistico nazionale in vigore e il collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati sono consultabili sul sito internet dell'Istat all'indirizzo <http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa>.

I dati raccolti con i modelli **SC.6sd**, **SC.12sd** sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2013) e potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 al d.lgs. n. 196/2003) e saranno diffusi in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati.

Responsabile del trattamento statistico dei dati è il Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali dell'Istat.

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 196/2003, è l'Istat-Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma. Ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs. n. 196/2003, sono responsabili del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza, per l'Istat, il Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali e, per il Comune, il preposto all'Ufficio di Stato Civile.

Nello svolgimento delle attività descritte nella presente circolare, il responsabile del trattamento dei dati personali del comune, in particolare:

- assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003, tutti i soggetti che collaborano allo svolgimento delle attività, impartendo loro le istruzioni dirette a garantirne la corretta esecuzione e ad assicurare il rispetto della normativa posta a tutela del segreto statistico e dei dati personali;
- assicura che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003;
- garantisce l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica ed organizzativa idonee a prevenire a) rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati; b) accessi non autorizzati e c) trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.

Principali riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 196/2003);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 – “Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013” (Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n. 138);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali

sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322" (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie generale - n. 201);

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, "Disposizioni urgenti per il proseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" – art. 8-bis, che proroga l'efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativo all'obbligo di risposta, fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 255).

Nella certezza che i Comuni in indirizzo assicureranno la massima cura, competenza e tempestività nell'espletamento dei compiti loro affidati per il buon esito della rilevazione, si ringrazia vivamente sin d'ora per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Saverio Gazzelloni

